

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE TERZA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 4,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 182/2005"

**PARTE TERZA**

*Atti di cui all'art. 5 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

**SOMMARIO**

<b>COMUNE DI DIANO MARINA</b> <b>Modifiche allo Statuto.</b>	<b>pag. 33</b>
<b>COMUNE DI PORTOVENERE</b> <b>Modifiche allo Statuto.</b>	<b>pag. 33</b>

**COMUNE DI SESTRI LEVANTE**  
**Modifiche allo Statuto.**

**pag. 34**

**COMUNE DI VADO LIGURE**  
**Modifiche allo Statuto.**

**pag. 34**

**COMUNE DI DIANO MARINA**  
**Provincia di Imperia**

**Modifiche Statuto comunale**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**RENDE NOTO**

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.08.2007, ritualmente esecutiva, è stato modificato lo Statuto Comunale, così come riportato nell'articolo che segue:

**ART. 14**

**CONSIGLIERI**

- inserire i seguenti nuovi commi:

“...omissis...”

6) I Consiglieri Comunali tutelano i diritti e gli interessi legittimi della Comunità partecipando assiduamente alle attività degli organi collegiali.

7) Oltre che per le cause previste dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica a seguito di mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

8) La proposta di decadenza è formulata d'ufficio dal Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, che provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07/08/1990, n. 241, a comunicare al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo, assegnandogli un termine di venti giorni per la presentazione di cause giustificative.

9) Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine assegnato, in mancanza di giustificazioni, o nel caso che le stesse non siano riconosciute valide, pronuncia la decadenza del Consigliere dalla carica, con votazione palese, a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

10) La procedura di decadenza dalla carica di componente di commissione di nomina Consiliare è la stessa di quella di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.  
...omissis...”.

Diano Marina, 15.04.2008

**IL SEGRETARIO COMUNALE/D.G.**  
Dott. Antonino Germanotta

---

---

**COMUNE DI PORTO VENERE**  
**Provincia della Spezia**

**MODIFICHE ALL STATUTO COMUNALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 5 del 26.01.2004.

Modificato con delibera del Commissario straordinario n. 4 del 20.02.2008.

L'“Art. 3: segni distintivi” diviene “Art. 3: segni distintivi e denominazione” e viene integrato con il

comma 4 che così recita: “Nella denominazione del Comune il nome “Porto Venere”, secondo tradizione storica consolidata, viene scritto staccato. In tutti gli Atti comunali è previsto l’uso di detta forma”

La Sezione seconda dello Statuto, intitolata “Il Sindaco” viene integrata con l’Art. 14 Bis che così recita:

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco.
2. Il Sindaco è autorizzato a stare in giudizio per tutte le controversie in cui il Comune sia attore o convenuto avanti tutte le autorità giudiziarie, senza necessità di apposita deliberazione. La predetta autorizzazione comprende anche tutte le chiamate di terzo o in garanzia.
3. Il Sindaco può delegare con proprio atto la rappresentanza processuale ai dipendenti responsabili di unità di massima dimensione.

---

---

## **COMUNE DI SESTRI LEVANTE**

### **Provincia di Genova**

#### **Modifica allo Statuto Comunale in tema di Consulte (approvata con deliberazione C.C. n. 10 di data 30.1.2008)**

L’art. 62 dello Statuto Comunale, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.2.1994, viene così sostituito:

#### **Art. 62 (Le Consulte)**

1. Al fine di assicurare la stabile partecipazione delle organizzazioni settoriali, di categoria e delle associazioni rappresentative di interessi diffusi, il Consiglio Comunale può istituire consulte permanenti sulle principali materie di intervento dell’Amministrazione Comunale.
2. Al fine di introdurre strumenti permanenti di partecipazione per i cittadini residenti, su base di quartiere o di nuclei frazionali, così come previsti dall’art. 3 del presente Statuto, ovvero per raggruppamenti di essi che siano omogenei per territorio, sono altresì previste consulte a carattere territoriale, limitatamente alle materie di interesse delle rispettive comunità locali.
3. Il Consiglio Comunale, con apposite deliberazioni regolamentari stabilisce:
  - la composizione di ciascuna Consulta al fine di garantire la adeguata rappresentatività;
  - il funzionamento e le competenze, che, per il settore di proprio primario interesse, devono comunque prevedere le seguenti attribuzioni:
    - a) svolgere funzioni di iniziativa e di proposta nei confronti degli organi del Comune e adeguate forme di accesso alle informazioni e alla documentazione amministrativa
    - b) sollecitare il Sindaco o la Giunta ad adottare provvedimenti di propria competenza;
    - c) esprimere pareri scritti su atti di competenza del Consiglio Comunale, trasmettendoli al Presidente del Consiglio medesimo;
    - d) esprimere pareri sui principali provvedimenti di programmazione finanziaria, socio-economica territoriale nonché sugli atti fondamentali del Consiglio Comunale;
    - e) disporre di strutture idonee per lo svolgimento delle proprie funzioni.

---

---

## **COMUNE DI VADO LIGURE**

### **Provincia di Savona**

Modifiche allo Statuto comunale apportate con deliberazione C.C. n. 17/2008

#### **Art. 67**

#### **(Funzioni e compiti dei responsabili degli uffici e servizi – Posizioni organizzative)**

1. I dirigenti delle Aree, se costituite, ovvero i Responsabili apicali, nominati titolari di posizione organizzativa con atto di conferimento sindacale, attuano gli obiettivi e le direttive approvate dagli organi amministrativi con i poteri riconosciuti agli organi dirigenziali.

2. Spettano ai responsabili apicali tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale ed in particolare, tutti quelli espressamente attribuiti ai dirigenti stessi da specifiche disposizioni di legge. Più specificamente, contenuti e modalità di esercizio di tali competenze sono disciplinati dai seguenti atti a contenuto generale:
  - a) regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) regolamento di contabilità.

#### **Art. 68**

##### **(Controllo e valutazione responsabili posizioni organizzative)**

1. I responsabili apicali (dirigenti e non) sono valutati sulla base dei risultati conseguiti secondo i criteri e con gli strumenti organizzativi previsti dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e dai contratti di lavoro.
2. L'inosservanza delle direttive ed il risultato negativo della gestione sono contestati al responsabile in contraddittorio.
3. L'inosservanza grave delle direttive dell'organo competente ed il risultato negativo della gestione comportano l'applicazione di provvedimenti anche incidenti sul trattamento economico accessorio connesso alla funzione come previsto dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in osservanza delle norme e dei contratti vigenti.
4. E' costituito un nucleo di valutazione dei responsabili apicali con i compiti e secondo le modalità definiti in apposito regolamento. Il nucleo riferisce al Sindaco e alla Giunta.

#### **Art. 69**

##### **(Contratti a termine)**

1. Per la copertura dei posti per Responsabili apicali, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, il Comune procede prioritariamente con la stipula di contratti a tempo determinato, conformemente ai principi, ai criteri e ai requisiti previsti dall'ordinamento generale del lavoro dei dipendenti pubblici, del Testo unico degli Enti locali, e delle norme contrattuali nazionali in materia, a cui si conforma il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.

#### **Art. 73**

##### **(La rappresentanza esterna e la rappresentanza in giudizio)**

1. Ai sensi dell'art. 50 comma 2 D. Lgs. 267/2000 e in conformità all'art. 25 del presente statuto, il Sindaco ha la rappresentanza istituzionale e politica del Comune, quale organo di vertice dell'amministrazione dell'ente.
2. La rappresentanza giuridica dell'ente, relativa a tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno previsti dall'art. 107 D. Lgs. 267/2000 o che comportino responsabilità gestionale, è riconosciuta in capo ai Responsabili apicali di Settore.
3. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lvo 267/2000, i Responsabili apicali hanno altresì rappresentanza giuridica dell'ente in sede giudiziaria, per tutti i contenziosi derivanti dall'adozione e attuazione degli atti di cui al comma 2, sulla base di apposito incarico formalizzato con l'atto deliberativo di Giunta

Comunale, che dispone la costituzione a resistere in giudizio. I Responsabili così incaricati provvedono senz'altro a formalizzare il mandato di rappresentanza in giudizio a favore del legale affidatario del procedimento. In caso di assenza del Responsabile apicale competente, il mandato di cui sopra viene emesso dal Segretario Comunale, in conformità al Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

#### **Art. 74**

##### **(Gli incarichi e le collaborazioni professionali, e la competenza di affidamento – Eccezioni)**

1. In mancanza di adeguate professionalità tra il personale dipendente, possono essere conferiti incarichi di collaborazione e di consulenza ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati.
2. Conformemente agli artt. 50 e 107 D. Lgs. 267/2000 e all'art. 65 del presente statuto in ordine alla separazione delle funzioni amministrative e gestionali, qualora gli incarichi di cui al comma 1 siano finalizzati all'espletamento di obiettivi e attività gestionali, la competenza inerente la scelta e l'affidamento degli incarichi di cui sopra è attribuita dal Sindaco esclusivamente in capo ai Responsabili apicali, fatte salve diverse disposizioni di legge, i quali rispondono nei confronti dell'Amministrazione dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza della procedura di affidamento dell'incarico.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, competono al Sindaco gli incarichi di cui al T.U.E.L., relativamente agli uffici di supporto agli organi di direzione politica e agli incarichi a tempo determinato per la copertura di posti di Responsabili dei Servizi. In tal caso, a seguito del decreto sindacale di nomina, adeguatamente motivato, si procede alla eventuale stipula del relativo contratto e all'impegno di spesa da parte del Responsabile apicale competente.
4. Si rinvia al Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e servizi la disciplina sulle modalità, i criteri di scelta, le ipotesi di pubblicità, nonché le procedure di affidamento, conformemente ai principi dell'ordinamento generale in materia.

#### **Art. 90**

##### **(Le istituzioni)**

1. Il Consiglio comunale può costituire per la gestione dei servizi educativi, culturali, ricreativi, sportivi, del tempo libero e socio – assistenziali, apposite istituzioni quali organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.
3. L'istituzione è costituita con le caratteristiche stabilite dalla legge e con le modalità di funzionamento determinate dal presente statuto e dai regolamenti. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4. Il Presidente e i Consiglieri di amministrazione, in numero di quattro, sono nominati dal Sindaco secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per cinque anni, in corrispondenza del mandato del Consiglio comunale, e possono essere rinominati per non più di una volta. Il Consiglio di amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale e, fino alla sostituzione, è prorogato nei propri poteri.
6. Il Consigliere viene revocato o rimosso con atto motivato del Sindaco per incompatibilità con l'esercizio della funzione, per perdita dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale, per assenze ingiustificate nei termini stabiliti dal regolamento.

**Art. 91**  
**(Le Società per azioni)**

1. Il Comune promuove la costituzione di Società di capitali a partecipazione pubblica, o assume partecipazioni in analoghe società costituite per iniziativa di altri enti, per la gestione di servizi pubblici per i cui assetti patrimoniali e gestionali sia proficua e comunque utile la forma societaria, secondo le forme e le regole del diritto privato.
  2. La partecipazione pubblica locale deve preferibilmente essere superiore al 50% del capitale sociale e l'azionariato pubblico può essere articolato tra il Comune e altri Enti locali o anche mediante azionariato diffuso.
  3. Possono essere costituite società per azioni o a responsabilità limitata, anche senza vincolo della proprietà maggioritaria, con altri enti pubblici locali e soggetti privati, nei limiti e secondo le finalità consentite dalla legge.
  4. I servizi pubblici locali, per la gestione dei quali la Società sia stata costituita o che siano successivamente stati inseriti nell'oggetto sociale nel rispetto delle modalità di cui al precedente comma 5, sono affidati alla stessa, la prima volta nonché alle rispettive scadenze contrattuali, con atto consiliare conformemente all'art. 42 comma 2 lett. e) D. Lgs. 267/2000, previa la verifica ed eventuale riconduzione a congruità dei prezzi praticati, nei modi previsti dalla legge e l'accertamento dell'avvenuto rispetto dei patti contrattuali.
  5. Il Comune, nella persona del Sindaco o di un Assessore o di un Consigliere o di un dirigente appositamente delegato, partecipa all'assemblea degli azionisti nella società per azioni. Il sindaco o suo delegato, al fine di garantire il necessario controllo sui livelli di efficacia della società per azioni e le possibili compatibilità tra interessi della collettività ed interessi della società per azioni, definisce, insieme ai rappresentanti del comune negli organi di amministrazione della società per azioni, gli obiettivi strategico - politici, oggetto di approvazione del Consiglio comunale.
- 
-

